



CONVENZIONE

La Federazione Italiana Dama (DSA) (di seguito: FID), con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis 15, Codice Fiscale 80022440210, nella persona del Presidente pro tempore, ing. Carlo Andrea Bordini, domiciliato per la carica presso la sede legale della FID suddetta

e

L'Associazione Nazionale Polisportive Giovanili Salesiane – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI: (di seguito: PGS) con sede in Roma, Via Nomentana 175, Roma, Codice Fiscale 80210550580, nella persona del Presidente pro tempore, avv. Ciro Bisogno, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la FID è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

Che la FID

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 19.01.1993, ed è affiliata alla World Draughts Federation (FMJD) e alla World Draughts/Checkers Federation (WCDF) ed alla European Draught Confederation (EDC);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la discipline sportive damistiche (dama italiana, dama internazionale, specialità a 64, a 100 e 144 caselle) e la pratica delle stesse in tutte le forme, compresa quella problemistica;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

Che PGS:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 117 del 22 Febbraio 1979, ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 530/1974 e successivamente con delibere del 27 Febbraio 2002 e del 18 dicembre 2008;
- è riconosciuta altresì riconosciuta Ente Nazionale a carattere assistenziale con i Decreti del Ministero dell'Interno n. 10.6255/12000.A (78) del 22 febbraio 1984 e n. 10.14116/12000.A (78) del 17 ottobre 1984 ai sensi dell'art. 2, IV comma della Legge 524/1974 e art. 20 del DPR n. 640/1972.
- è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti delle legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 62.

G)

che PGS, in accordo al “REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

G bis)

Che PGS:

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n. 19 regioni;
- organizza almeno n° 20 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 settembre 2017, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 2000;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 settembre 2017, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 100;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

H)

che la FID e le PGS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

H) La presente Convenzione rinnova ed aggiorna la precedente convenzione sottoscritta il 28.10.2017 e mantenuta in essere anche nel successivo quadriennio.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina del gioco della dama in tutte le sue specialità", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del gioco della dama in tutte le sue specialità, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.4

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.5

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva



2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FID che al solo PGS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FID; il PGS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali PGS e "Rappresentativa Nazionale del PGS".

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

2bis.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FID in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FID.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FID riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il PGS, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FID e nel rispetto delle normative federali.

3.2

Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati del PGS ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FID.

Articolo. 4 – Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.



Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 – Durata

6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

6.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 6 bis - Deposito


6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FID e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FID e/o del PGS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 7 pagine.

Roma, 14 aprile 2025

Il Presidente PGS


Il Presidente FID


ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

La FID ed il PGS, al fine di definire con maggiore precisione gli ambiti di potenziale intervento per perseguire gli obiettivi prefissati, sia a livello nazionale che territoriale, s'impegnano all'inizio di ciascuna stagione agonistica, nel rispetto delle normative vigenti e inerenti la privacy, a scambiarsi informazioni circa la mappatura, geografica e numerica, delle rispettive realtà associative, della propria struttura organizzativa, ricercando le migliori sinergie.

Progetti pilota

Al fine di sviluppare le migliori reciproche potenzialità possibili, dare visibilità all'intesa ed alla diffusione del gioco della dama e della conoscenza delle attività del PGS, le parti individuano annualmente entro il 30 settembre almeno 2 località in cui organizzare un progetto per l'anno sportivo successivo, con particolare riferimento alle PGS-iadi ed alla Don Bosco Cup, aspirando a realizzare entro il primo biennio dell'accordo, un Campionato Nazionale di dama delle PGS.

ALLEGATO n° 2 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE

Vigono all'interno della FID e del PGS le proprie normative sanzionatorie.

Nel caso di attività svolte in compartecipazione e/o aperte sia a tesserati FID che del PGS i provvedimenti disciplinari seguiranno le singole e duplici modalità sanzionatorie, come vere e proprie attività svolte in seno ad entrambe le parti.

ALLEGATO n° 3 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

Attività Sportiva

Le PGS possono organizzare manifestazioni agonistiche (Campionati Provinciali, Regionali a Nazionali degli Enti). In questo caso è consentita la partecipazione di tesserati FID esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche agli EPS.

La FID garantisce, se richiesto dalle PGS, il Servizio di Gestione Tecnica degli eventi, attraverso la completa organizzazione oppure la semplice Direzione Tecnica di Gara. Le spese necessarie all'organizzazione e gestione dell'evento (ufficiali di gara, giuria di gara, direzione tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori e secondo le tabelle previste dalla FID.

A inizio di ogni stagione sportiva, che per la FID segue l'anno solare, mentre per il PGS la stagione sportiva settembre-agosto, indicativamente entro il 15 luglio di ciascun anno, gli Organi Nazionali della FID comunicano alle PGS, non appena stabilite, due date del proprio calendario Nazionale, libere da altri eventi ufficiali, all'interno delle quali gli EPS potranno inserire i campionati nazionali di loro competenza evitando, dunque, che le stesse coincidano con altri eventi nazionali FID. A tal proposito se il PGS deciderà di utilizzare una delle suddette date per lo svolgimento dei rispettivi campionati nazionali, è tenuto a dare specifica comunicazione alla FID entro il 30 ottobre di ogni anno affinché il calendario nazionale FID possa essere aggiornato- comprendendo gli eventi del PGS e pubblicizzato tra tutti gli affiliati/aggregati. Gli Organi territoriali della FID e delle PGS, ove possibile, procederanno con le medesime modalità.

Rimane inteso, a tal proposito, che, nel rispetto del principio di reciprocità, anche gli organi nazionali e territoriali delle PGS s'impegnano ad aggiornare i propri calendari inserendo le date di svolgimento dei campionati italiani/regionali della FID.



Gli organi nazionali e territoriali delle PGS potranno concordare con i rispettivi organi FID la previsione e l'inserimento di uno specifico girone riservato ai tesserati PGS, per i campionati provinciali e regionali programmati dalla FID.

Tesseramento e partecipazione alle gare

L'affiliazione ed il tesseramento alle PGS ed alla FID ai fini della partecipazione degli atleti ai programmi sportivi dei rispettivi organismi sportivi rimangono separati e distinti. Di conseguenza è prevista la separata affiliazione delle società e il separato tesseramento dell'Atleta per partecipare ai rispettivi programmi sportivi delle PGS e della FID.

Durante il periodo di validità del presente accordo, per l'eventuale affiliazione alla FID, le Società Sportive affiliate alle PGS se in possesso dei requisiti statuari previsti, potranno essere affiliate pagando la quota annua (relativa all'affiliazione ed alle relative quote del tesseramento dei singoli) scontata del 50% previo invio alla FID dell'attestazione di affiliazione alle PGS. Lo stesso dicasi in caso di affiliazione di società FID alle PGS. Sono esclusi dalla scontistica quei soggetti, ex-tesserati FID, (non provenienti dal PGS in primo tesseramento), che nel biennio precedente siano stati tesserati per la FID o abbiano fatto parte della classifica nazionale agonistica (Elo).

Le PGS e la FID si impegnano a fornire tutta la necessaria assistenza per quanto connesso alle pratiche relative all'affiliazione e al tesseramento.

Eventuali altre modalità partecipative

In alternativa all'affiliazione, le società Sportive affiliate PGS che non presentano i requisiti statuari previsti, potranno aderire ai programmi sportivi amatoriali e/o promozionali della FID attraverso la procedura di "aggregazione" (come Sezione Damistica) secondo le procedure di volta in volta previste dai regolamenti federali.

Attività giovanile, amatoriale e promozionale

La partecipazione a qualunque manifestazione agonistica di dama da parte dei tesserati PGS deve prevedere il formale tesseramento per la FID.

Ai tesserati delle società PGS aggregate alla FID (come Sezioni damistiche) potrà essere rilasciata, se richiesta e secondo le procedure di volta in volta previste dai regolamenti federali, una specifica "tessera amatoriale/promozionale/giovanile" per mezzo della quale potranno partecipare alle attività amatoriali e/o promozionali e/o giovanili organizzate dalla FID.

In ogni caso è riconosciuta la possibilità che i tesserati PGS, non già e non prima tesserati per la FID, possano prendere parte ai tornei organizzati dalla FID, esclusivamente nelle categorie promozionali (ad es. amatori o esordienti) ovvero dedicate ai ragazzi, per il periodo in cui risultano tesserati per le PGS.

ALLEGATO n° 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

La formazione dei Quadri tecnici damistici è di esclusiva competenza della FID la quale, tuttavia, può, previo specifico accordo, avvalersi delle strutture centrali e/o periferiche, delle PGS per l'organizzazione dei corsi. La FID potrà prevedere la partecipazione dei tesserati PGS ai propri corsi di formazione per tecnici e ufficiali di gara di primo livello.

In tal caso, la FID riconoscerà a coloro che hanno superato i suddetti corsi la qualifica FID di "Aiuto Istruttore" e "Aspirante Arbitro".

Le PGS potranno richiedere alla FID una specifica formazione – in materia damistica - dei propri quadri tecnici, attraverso specifiche consulenze o l'invio di esperti federali nell'ambito dei corsi formativi organizzati PGS.

Altre formule di riconoscimento potranno essere tuttavia assunte a seguito di delibera congiunta da parte degli organi direttivi FID e PGS